



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Oggetto:
carta elettronica per la
formazione e
l'aggiornamento dei
docenti assunti con
incarichi di supplenza

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro [REDACTED], nella causa civile
iscritta al n. [REDACTED] Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

[REDACTED] (avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**)

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO

- convenuto contumace -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
13.2.2026, la seguente

SENTENZA

1. [REDACTED] si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come riconosciuto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 ed ottenere conseguenziale condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico o la diversa somma ritenuta di giustizia. Ha esposto di avere prestato servizio come docente in forza di una pluralità di contratti a termine e di non avere beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente») nonostante espletasse le stesse mansioni dei colleghi di ruolo in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 64 e 67 del CCNL di comparto e



[REDACTED]

Da ultimo, l'art. 3, comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 164 del 30.10.2025, (pubblicata sulla G.U. del 5.11.2025 vigente dal successivo 6.11.2025) con cui è stato convertito il d.l. n. 127 del 9.9.2025, ha modificato l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, stabilendo che la carta oggetto di discussione è istituita per la formazione e l'aggiornamento *"...del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo..."* recependo, finalmente, gli esiti delle pronunce sin qui richiamate.

4. Il ricorso è fondato.

Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la pretesa avanzata è fondata, in quanto è documentato in atti che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto come docente reclutata mediante contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche sino al 30.6 o al 31.8 ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il convenuto va condannato ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.

5. Le [REDACTED] seguono la [REDACTED]. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il [REDACTED] e s.m., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED]), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- condanna il convenuto ad emettere in favore della ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli a.s. 2022/23, 2023/24 e

2024/25, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalla singola annualità al saldo;

- condanna il convenuto [REDACTED] per [REDACTED], oltre [REDACTED] Iva e [REDACTED] in favore degli avv.ti Antonio Iodice ed Antimo Zarrillo, [REDACTED].

Perugia, lì 13.2.2026

IL GIUDICE

[REDACTED]

